



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 195 del 2023, proposto da

Giovanni Paolo Candela, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Maruotti, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Università del Salento Lecce, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria *ex lege* in Lecce, in via F. Rubichi n. 23;

nei confronti

Carla Maria Graduata, Francesco Dell'Anna, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del D.D. n. 792 del 13.12.2022, successivamente conosciuto, con cui l'Università del Salento ha proceduto ad approvare la graduatoria di merito; della nota del Direttore Generale del 10.2.2023 con cui l'Università ha confermato il d.d. n. 792/2022;

delle graduatorie definitive relative al concorso; del verbale n. 10 del 6.10.2022,

successivamente conosciuto, con cui la Commissione riportava le risultanze finali della valutazione dei titoli; del verbale n. 3 del 9.9.2022, successivamente conosciuto; del verbale n. 13 del 30.11.2022, successivamente conosciuto; dei verbali nn. 4,5,6, e 7; di tutti i verbali della Commissione nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, ove lesivi; dei verbali della Commissione relativi alla prova scritta, tutti successivamente conosciuti; della Relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, di cui al prot. n. 199094 del 9.12.2022; del D.D. n. 340 del 7.06.2022 di nomina della Commissione giudicatrice; nonché, ove occorra, ove lesivo, del bando di concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di categoria EP – Area Amministrativa Gestionale; del verbale n. 1 del 11.07.2022; D.D. n. 286 del 5.5.2022; di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università del Salento;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Francesco Baiocco e udito per la parte ricorrente il difensore avv. L. Maruotti;

Considerato che in data 13.2.2023 il ricorrente impugnava D.D. n. 792 del 13.12.2022 con cui l'Università del Salento ha proceduto ad approvare la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 unità di categoria EP – Area Amministrativa Gestionale che lo vedeva collocato tra gli idonei non vincitori al posto n. 21. Il ricorso veniva notificato all'Università del Salento nonché ai controinteressati Carla Maria Graduada, collocatasi al posto n. 20, e Francesco Dell'Anna, collocatosi al posto n. 14 della medesima graduatoria;

Considerato che il ricorrente si duole della mancata valutazione di alcuni titoli e, dunque, della mancata attribuzione di ulteriori punti che lo avrebbero collocato in una migliore posizione nella graduatoria in argomento, formulando al riguardo i seguenti motivi di ricorso: “Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione degli artt. 1 e 7 del Bando di concorso; Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/’90; Eccesso di potere per difetto di motivazione; Contraddittorietà; violazione e falsa applicazione del verbale n. 1; Travisamento dei fatti; Difetto di istruttoria; arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta ed irragionevolezza dell’azione amministrativa.”;

Considerato, altresì, che in via subordinata il ricorrente chiede di annullare l’intera procedura e, con essa, la graduatoria che ne costituisce l’atto conclusivo, per i seguenti motivi di ricorso: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.P.R. 9.5.1994 n. 487; contraddittorietà; Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost.; Ingiustizia manifesta; irragionevolezza dell’azione amministrativa.”;

Ritenuto di disporre, in ragione dei sopra esposti motivi di ricorso, l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria in argomento in qualità di controinteressati, all’uopo autorizzando parte ricorrente ad avvalersi della “notifica per pubblici proclami” ex art. 49, comma 3 del d.lgs. n. 104 del 2010;

Ritenuto, in base alla predetta norma, che la notificazione per pubblici proclami dovrà avvenire attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Università degli studi del Salento, con le modalità e prescrizioni di seguito indicate.

A) Pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell’Università, dal quale risulti:

- 1) l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, l’indicazione dell’Amministrazione intimata e gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 2) l’indicazione nominativa, da redigersi a cura della parte ricorrente, di tutti coloro

che sono indicati nella suddetta graduatoria, quali soggetti controinteressati;

3) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

4) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che, con essa, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

5) il testo del ricorso e della presente ordinanza, con avviso, in calce, contenente la segnalazione che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi) e che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

B) Si prescrive, inoltre, che l'Università:

1) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione e gli avvisi sopra detti;

2) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato di avvenuta notificazione per pubblici proclami secondo le modalità di cui alla presente ordinanza, con specificazione della data in cui ciò è avvenuto;

3) dovrà, inoltre, curare che sull'home page del sito venga inserito un collegamento dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è avvenuta la pubblicazione.

C) Detta pubblicazione dovrà essere effettuata entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notificazione della presente ordinanza nei confronti dell'Università, di cui parte ricorrente è espressamente onerata.

La stessa parte ricorrente dovrà, poi, depositare, presso la Segreteria della Sezione, la certificazione dell'avvenuta integrazione del contraddittorio nonché copia della richiesta all'uopo inoltrata entro il successivo termine di gg. 5 dall'avvenuta pubblicazione, del pari perentorio.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione secondo le

modalità che saranno comunicate dalla predetta, di euro 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

Ritenuto di fissare, per il prosieguo, l'udienza pubblica di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda così provvede:

- a) dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, con le prescrizioni e gli incumbenti di cui in motivazione;
- b) fissa, per il prosieguo della causa, l'udienza pubblica del 14 febbraio 2024.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Paolo Fusaro, Referendario

Francesco Baiocco, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Baiocco

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO